

Corte dei conti. La tagliola nei Comuni fino a 50mila abitanti

La farmacia può evitare il blocco delle società

Stefano Pozzoli

La Corte dei Conti delle Marche, con il parere 57/2013 torna sull'articolo 14, comma 32 del Dl 78/2010, che dispone la messa in liquidazione delle **società dei Comuni** fino a 50mila abitanti e divieto di costituzione di nuove società, esprimendosi sulla possibilità di un ente di aprire una società di gestione di farmacie. La Corte ritiene, correttamente, che le farmacie comunali, in quanto servizio pubblico locale, non rientri nella regola, sostenendo la tesi della specialità normativa del settore.

Questa tesi è ovviamente ripetibile per tutti quei servizi pubblici che godono di una normativa di settore (trasporto, acqua, rifiuti, ecc.) e serve a delimitare l'ambito di applicazione di una norma particolarmente draconiana, circoscrivendola in sostanza alle società strumentali, in piena coerenza con l'articolo 4 del Dl 95/2012.

L'intervento cade nel momento opportuno, perché i termini per liquidazione delle società sono oggi in scadenza. Infatti, come precisato dal parere 66/2013 della Sezione Controllo della Lombardia, a seguito del Dl 216/2011 «gli obblighi di dismissione, a seconda della dimensione demografica, risultano allo stato così articolati: per i Comuni sotto i

30 mila abitanti, la scadenza per la dismissione coincide con il 30 settembre 2013; per i Comuni tra i 30 e i 50 mila abitanti, la scadenza è il 30 settembre 2014».

Si ricorda, ancora, che le società nel mirino sono quelle in cui i Comuni non abbiano una partecipazione associata, paritaria o proporzionale per un bacino di almeno 30mila abitanti (e questo non può che valere, in via interpretativa, anche per i Comuni sopra i 30 mila abitanti, che facciano parte

LA TESI

Secondo la magistratura le norme speciali di settore prevalgono sulla regola che limita le partecipazioni fuori dalle grandi città

di bacini superiori ai 50 mila); condizioni di esclusione sono anche aver chiuso il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi, non aver subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio o perdite in conseguenza delle quali il Comune abbia dovuto procedere al ripiano.

Per inciso si ricorda che la Sezione Lombardia precisa (parere 174/2013) che il mancato completamento della liquidazione o cessione delle quo-

te nel termine di legge non è imputabile all'ente locale se si dimostra che ciò dipende da fattori esterni, e che se la cessione non dovesse avere esito positivo, l'ente locale dovrà proseguire con la liquidazione della società.

Se non assisteremo all'ennesimo rinvio (già richiesto dall'Anci) dopo il 30 settembre vedremo all'opera su questo tema, per la prima volta, anche i Prefetti. Infatti l'articolo 16, comma 28 del Dl 138/2011 prevede che, se il prefetto rileva la mancata attuazione di quanto previsto dalla normativa, «assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvederex». Decorso inutilmente il termine, il Prefetto è tenuto a nominare un commissario che proceda alla messa in liquidazione della società.

Questa soluzione è interessante perché costituisce il segnale che il Governo ha scelto la strada di non limitarsi a chiedere ai Comuni l'applicazione di una norma, ma anche di verificarne l'effettivo rispetto.

Il dubbio, semmai, è se non sarebbe più efficace attribuire questo compito non direttamente al prefetto ma, come avviene nel Dlgs 149/2011 per il dissesto "guidato", affidando l'iniziativa alle sezioni regionali della Corte dei Conti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

